

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	144
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Variazione nella composizione della Commissione	144
5-03995 Rizzetto: Iniziative normative in merito alle conseguenze dell'equiparazione dei casi di infezione da nuovo Coronavirus all'infortunio sul lavoro	145
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	148
5-03996 Zangrillo: Iniziative dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), anche alla luce delle conseguenze della crisi prodotta dall'emergenza COVID-19	145
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	150
5-03999 Murelli: Vuoto normativo in materia di divieto di licenziamento al fine di salvaguardare i posti di lavoro nel periodo di sospensione dell'attività a causa dell'emergenza sanitaria	145
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	151
5-03998 Serracchiani: Ritardi nelle procedure per la realizzazione di interventi a favore di giovani residenti nelle regioni del Mezzogiorno da parte dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL)	144
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	153
5-03997 Giannone: Esclusione di professionisti e lavoratori autonomi dal beneficio del reddito di ultima istanza, in presenza di redditi da pensione	146
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	154
5-04000 Cominardi: Iniziative per la stabilizzazione del reddito di emergenza attraverso l'inserimento di politiche attive del lavoro, anche al fine di prevenire e contrastare comportamenti illeciti	147
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	155

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 20 maggio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.45 alle 12.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 20 maggio 2020. — Presidenza del vicepresidente Davide TRIPIEDI. — In-

terviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Francesca Puglisi.

La seduta comincia alle 13.15.

Variazione nella composizione della Commissione.

Davide TRIPIEDI, *presidente*, comunica che il deputato Francesco Scoma ha cessato di far parte della Commissione.

Avverte, quindi, che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-TV* della Camera dei deputati.

5-03995 Rizzetto: Iniziative normative in merito alle conseguenze dell'equiparazione dei casi di infezione da nuovo Coronavirus all'infortunio sul lavoro.

Walter RIZZETTO (FDI) illustra la sua interrogazione, volta a sapere dal Governo quali provvedimenti intenda adottare per risolvere il problema normativo creato dall'articolo 42 del cosiddetto « decreto crescita », che, ai fini della liquidazione dell'indennizzo da parte dell'INAIL, ha equiparato all'infortunio sul lavoro il contagio da COVID-19 sul luogo di lavoro. L'attuale formulazione della norma, infatti, non esclude il rischio per i datori di lavoro di essere chiamati in giudizio per eventi al di fuori del loro controllo.

La sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), precisando, in particolare, che uno specifico gruppo di lavoro tecnico è all'opera sul punto, per verificare se sia effettivamente necessario un intervento normativo o sia invece sufficiente una nuova circolare interpretativa.

Walter RIZZETTO (FDI), pur ringraziando la sottosegretaria, si dichiara insoddisfatto e, anzi, si dice sconcertato per la genericità della risposta fornita. Data la delicatezza del problema, si sarebbe invece aspettato che il Governo, già in questa occasione, preannunciasse l'adozione di una specifica previsione normativa nel primo provvedimento utile, dal momento che, in sede di giudizio, la circolare interpretativa dell'INAIL non può essere a fondamento della esenzione dalla responsabilità, in sede penale e civile, del datore di lavoro.

5-03996 Zangrillo: Iniziative dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), anche alla luce delle conseguenze della crisi prodotta dall'emergenza COVID-19.

Paolo ZANGRILLO (FI) illustra la sua interrogazione, volta a conoscere le iniziative che l'ANPAL intenda assumere per implementare le politiche attive del lavoro, alla luce della estensione e della gravità della crisi economica in atto.

La Sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Paolo ZANGRILLO (FI), pur ringraziando la sottosegretaria, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita, perché non reca elementi che chiariscano il ruolo dell'ANPAL in questa fase, posto che nessuna delle promesse fatte dal suo presidente, che tra l'altro non risulta in sede, è stata mantenuta e che il personale che dovrebbe facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, costituito dai cosiddetti « navigator », è privo delle competenze ed esperienze necessarie a fare fronte all'estrema gravità della crisi. Auspica, pertanto, che il Governo, prendendo atto del fallimento dell'attuale gestione dell'ANPAL, adotti al più presto i provvedimenti necessari per ridare funzionalità a un ente che dovrebbe svolgere un ruolo centrale per il superamento della crisi del mercato del lavoro.

5-03999 Murelli: Vuoto normativo in materia di divieto di licenziamento al fine di salvaguardare i posti di lavoro nel periodo di sospensione dell'attività a causa dell'emergenza sanitaria.

Claudio DURIGON (LEGA), in qualità di cofirmatario dell'atto di sindacato ispettivo, ne illustra il contenuto, volto a sapere dal Governo quali provvedimenti intenda adottare, a fronte dei numerosi atti di licenziamento individuale che risultano essere stati adottati a decorrere dallo scorso 16 maggio, giorno di scadenza della sospensione imposta dal cosiddetto « decreto crescita ».

La sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), precisando che la mancanza di continuità della Cassa integrazione, che avrebbe potuto evitare il ricorso al licenziamento individuale alla scadenza della sospensione dei licenziamenti, è riconducibile alla volontà di monitorare con precisione l'andamento delle richieste di tale ammortizzatore sociale, anche allo scopo di programmare i finanziamenti che l'Italia si attende dal programma europeo SURE. Auspica, comunque, che le forze politiche sia di maggioranza sia di opposizione trovino una soluzione comune, che ponga fine a una situazione oggettivamente censurabile, riconducibile a pochi imprenditori, i quali non si sono fatti scrupolo ad approfittare della ristretta finestra temporale lasciata dalla normativa vigente per licenziare il proprio personale.

Claudio DURIGON (LEGA), ringraziando la sottosegretaria, ritiene che la previsione di ulteriori cinque settimane di cassa integrazione, recata dal cosiddetto « decreto rilancio » non sia sufficiente a tamponare le situazioni di crisi in atto. Inoltre, il medesimo decreto-legge non sembra aver tenuto in considerazione la necessità di accelerare il più possibile le procedure di concessione della stessa, che danneggiano enormemente i lavoratori. A suo giudizio, la responsabilità di tali decisioni è riconducibile alla Ministra del lavoro e delle politiche sociali e al suo *staff* di collaboratori, che non si rendono conto appieno della gravità della situazione.

5-03998 Serracchiani: Ritardi nelle procedure per la realizzazione di interventi a favore di giovani residenti nelle regioni del Mezzogiorno da parte dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL).

Debora SERRACCHIANI (PD) illustra la sua interrogazione, riguardante lo stato di avanzamento delle pratiche relative ai progetti presentati all'ANPAL, a seguito di un bando del settembre 2018, nell'ambito

del programma europeo « Garanzia giovani ».

La sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*), fornendo dettagli, in particolare, sulle pratiche non ancora perfezionate.

Debora SERRACCHIANI (PD) ringrazia la sottosegretaria per l'impegno profuso nel reperire le informazioni richieste e chiede al Governo di impegnarsi a tenere sotto controllo la situazione. Infatti, il mancato perfezionamento delle procedure e la mancata sottoscrizione delle convenzioni comprometterebbe la possibilità per i lavoratori coinvolti di essere riqualificati grazie all'utilizzo dei fondi europei, che altrimenti andrebbero restituiti. Tale eventualità avrebbe gravi ripercussioni soprattutto nei territori più duramente colpiti dalla crisi.

5-03997 Giannone: Esclusione di professionisti e lavoratori autonomi dal beneficio del reddito di ultima istanza, in presenza di redditi da pensione.

Manuela GAGLIARDI (M-NI-USEI-C !-AC), in qualità di cofirmataria dell'atto di sindacato ispettivo, ne illustra il contenuto, volto a sapere dal Governo quali decisioni intenda assumere per permettere ai liberi professionisti di cumulare il reddito di ultima istanza, previsto dal cosiddetto « decreto cura Italia », e la pensione di reversibilità, come è già possibile, grazie a una recente modifica normativa, per l'assegno di invalidità.

La sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Manuela GAGLIARDI (M-NI-USEI-C !-AC), pur ringraziando la sottosegretaria, non si può dichiarare soddisfatta, dal momento che la circolare dell'INPS richiamata nella risposta non è sufficiente a risolvere la situazione, posto che, per con-

sentire la cumulabilità tra reddito di ultima istanza e assegno di invalidità, è stato necessario adottare una norma di legge. Auspica, pertanto, che il Governo introduca una specifica previsione nel cosiddetto « decreto rilancio » appena emanato, anche per evitare che cittadini che versano in condizioni di oggettiva difficoltà non ricevano alcun aiuto dallo Stato e altri, pur non avendone titolo, percepiscano sussidi quali il Reddito di cittadinanza, come dimostrano anche recenti notizie di stampa.

5-04000 Cominardi: Iniziative per la stabilizzazione del reddito di emergenza attraverso l'inserimento di politiche attive del lavoro, anche al fine di prevenire e contrastare comportamenti illeciti.

Claudio COMINARDI (M5S) illustra la sua interrogazione, volta a conoscere gli intendimenti del Governo in ordine all'eventuale adozione di strumenti per l'emersione dei comportamenti illeciti dei destinatari del reddito di emergenza, introdotto

dal cosiddetto « decreto rilancio », anche al fine di impedire che, alla cessazione del sussidio, essi ritornino nell'illegalità.

La sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Claudio COMINARDI (M5S), pur ringraziando la sottosegretaria, non si dichiara pienamente soddisfatto della risposta, che esclude la possibilità di « accompagnare » i percettori del reddito di emergenza fuori nell'uscita dall'illegalità. A suo giudizio, pur nell'estrema limitatezza temporale dell'istituto, sarebbe possibile adottare strumenti simili a quelli previsti per coloro che accedono al Reddito di cittadinanza.

Davide TRIPIEDI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.05.

ALLEGATO 1

5-03995 Rizzetto: Iniziative normative in merito alle conseguenze dell'equiparazione dei casi di infezione da nuovo Coronavirus all'infortunio sul lavoro.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante richiama l'attenzione sulla tutela delle imprese dalle potenziali conseguenze dannose derivanti dall'equiparazione dei casi di infezione da COVID-19 in occasione di lavoro agli infortuni sul lavoro.

In via preliminare, preciso che la disposizione contenuta nell'articolo 42, secondo comma del decreto-legge «Cura Italia» ha, anzitutto, una portata chiarificatrice finalizzata ad indirizzare, in un momento delicato, caratterizzato dall'emergenza nazionale, l'azione dei medici certificatori e dei datori di lavoro, con lo scopo di apprestare velocemente le prestazioni agli infortunati vittime del contagio, evitando disguidi e sovrapposizioni di competenze.

Nel merito, l'articolo 42 non modifica ma conferma i principi generali applicati per il riconoscimento delle prestazioni a favore di tutti i lavoratori in caso di infortunio da contagio da malattia infettiva e ciò anche in un periodo di pandemia caratterizzata da una larga diffusione dei fattori di contagio.

Secondo i principi che regolano l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e, quindi, l'indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, l'Inail tutela tali affezioni morbose inquadrando, per l'aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro, attraverso una equiparazione della causa virulenta a quella violenta, così come stabilito dalla disposizione in esame.

I contagi da coronavirus non fanno, quindi, eccezione a tale regola e sono, pertanto, da ricondurre a tutti gli effetti nell'ambito degli infortuni sul lavoro; ciò sulla base di un consolidato orientamento sia dell'INAIL che della scienza medico-legale nonché della giurisprudenza.

La disposizione in esame riafferma tale indirizzo e chiarisce che la tutela assicurativa Inail, spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nell'esercizio delle attività lavorative, opera anche nei casi di infezione da nuovo coronavirus, contratta in occasione di lavoro e ciò per tutti i lavoratori assicurati.

Per quanto riguarda le conseguenze derivanti dal riconoscimento come infortunio sul lavoro dei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro, voglio precisare che da essi non discende automaticamente l'accertamento della responsabilità civile o penale in capo ai datori di lavoro.

Infatti, sono ben diversi i presupposti per l'erogazione di un indennizzo Inail per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro rispetto a quelli per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro. Queste ultime responsabilità devono essere rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative Inail.

Pertanto, il riconoscimento dell'infortunio da parte dell'Istituto non assume alcun

rilievo per sostenere l'accusa in sede penale, considerata la vigenza in tale ambito del principio di presunzione di innocenza nonché dell'onere della prova a carico del pubblico ministero.

Del resto, neanche in sede civile il riconoscimento della tutela infortunistica rileva ai fini dell'accertamento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario accertare la colpa di quest'ultimo per aver causato l'evento dannoso.

Peraltro, la diffusione ubiquitaria del virus Sars-CoV-2, la molteplicità delle modalità e delle occasioni di contagio e la circostanza che le disposizioni regolanti le cautele da adottare in ambito lavorativo per contrastare la diffusione del contagio sono oggetto di continuo aggiornamento da parte degli organi tecnico-scientifici che supportano il Governo, rendono partico-

larmente problematica la configurabilità di una responsabilità civile o penale del datore di lavoro che operi nel rispetto delle regole.

Al riguardo, voglio evidenziare che un ruolo essenziale è attribuito all'osservanza, da parte delle aziende, dei principi contenuti negli specifici protocolli, sottoscritti dalle parti sociali, d'intesa con il Governo, volti a rendere sicuri e salubri i luoghi di lavoro e a prevenire e contenere i rischi di contagio da COVID-19.

Sotto questo aspetto, in caso di osservanza delle citate disposizioni, è ragionevole ritenere che la corretta applicazione dei criteri che presiedono all'accertamento della responsabilità in ambito civile e penale, anche alla luce dell'articolo 2087 del codice civile, dovrebbe certamente escludere la configurabilità di qualsiasi responsabilità in capo al datore di lavoro.

ALLEGATO 2

5-03996 Zangrillo: Iniziative dell’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), anche alla luce delle conseguenze della crisi prodotta dall’emergenza COVID-19.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l’atto concernente le politiche del lavoro attuate dall’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) in special modo in questo periodo emergenziale.

Relativamente al Piano industriale 2020-22, voglio precisare che si tratta non del Piano industriale di ANPAL bensì della sua società *in house* ANPAL Servizi S.p.A.. Il suddetto Piano è stato sottoposto dal Presidente all’attenzione del Consiglio di Amministrazione nell’ultima seduta, ma si è deciso di rimandare l’approvazione in quanto, data la situazione di emergenza COVID-19, non vi era stato modo di condividere il documento a livello regionale. Pertanto, secondo quanto espresso dall’ANPAL, Il Piano verrà riportato in Consiglio di Amministrazione nei prossimi giorni.

Con riferimento agli strumenti specificamente messi in campo per agevolare il collocamento o il ri-collocamento dei disoccupati, ANPAL si è dotata di strumenti a supporto degli operatori pubblici e privati, e lo ha fatto nel quadro delle competenze attribuite dal decreto legislativo 150/2015 e dal decreto-legge n. 4 del 2019.

Nel quadro delle politiche attive messe in campo, voglio ricordare l’Assegno di ricollocazione, quale strumento di politica attiva del lavoro, introdotto dalla Legge di bilancio 2018 e per il quale, in questa fase e a seguito dell’adozione del DPCM 17 marzo 2020, si registra un forte interesse da parte delle parti sociali e delle aziende interessate dagli interventi di integrazione salariale straordinaria.

L’assegno è previsto per lavoratrici e lavoratori coinvolti negli accordi di ricollocazione nelle ipotesi di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale o crisi. La norma (articolo 24-*bis* del decreto legislativo n. 148 del 2015) prevede infatti che, oltre all’agevolazione fiscale per le somme percepite in dipendenza dalla cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore possa accedere al cosiddetto « bonus rioccupazione », di misura pari al 50 per cento del trattamento di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto. Tale misura è erogata da INPS previa la verifica dei requisiti presenti sugli archivi ANPAL.

Voglio ricordare, da ultimo, l’incentivo « IO Lavoro », la nuova agevolazione contributiva prevista da ANPAL a valere su risorse del FSE ed erogata da INPS in favore dei datori di lavoro che assumano – per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 – con contratto di lavoro a tempo indeterminato giovani disoccupati o soggetti qualificati quali « lavoratori svantaggiati ».

Concludo, pertanto, sottolineando che l’impegno dell’ANPAL, così come del Ministero che rappresento è massimo; la priorità del Ministero del lavoro, soprattutto, in questo momento, è infatti tutelare il lavoro e aiutare le imprese. Gli investimenti più importanti da fare, in questo momento, sono indirizzati proprio alle politiche attive per favorire il più possibile la ripartenza del lavoro in Italia.

ALLEGATO 3

5-03999 Murelli: Vuoto normativo in materia di divieto di licenziamento al fine di salvaguardare i posti di lavoro nel periodo di sospensione dell'attività a causa dell'emergenza sanitaria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito alla ritardata pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del cosiddetto « Decreto Rilancio » ed in particolare alle problematiche che tale ritardo potrebbe creare in materia di licenziamenti collettivi, stante la disposizione dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 18 del 2020 che aveva previsto il divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, divieto valido fino al 16 maggio u.s..

Al riguardo, mi corre l'obbligo di evidenziare il lavoro svolto fino ad ora dal Ministero che rappresento, che sin dalla prima emergenza COVID che ha inizialmente interessato solo alcune zone del nostro territorio e che si è poi estesa a tutto il Paese, è stato impegnato in prima linea nella definizione immediata delle norme idonee ad arginare gli effetti della crisi e al contempo dirette al sostegno di migliaia di lavoratori e di imprese.

Con specifico riferimento ai lamentati ritardi nella pubblicazione del cosiddetto « Decreto Rilancio » va detto innanzitutto che deve essere chiara la portata della manovra pari a due leggi bilancio: sono stanziati complessivi 55 miliardi per la ripresa dell'Italia *post lockdown* e sono messe in campo misure per ogni settore economico e di attività.

Il Ministero che rappresento è stato primariamente coinvolto nella definizione delle norme che si sono preoccupate di coprire esigenze di lavoratori ed imprese, cercando di guardare a tutto campo il quadro economico nazionale, le difficoltà

delle famiglie, delle diverse tipologie di lavoratori, dei diversi contesti socio economici.

Il Ministero del lavoro si è impegnato con tutte le proprie forze sin da subito e per il decreto rilancio ha inviato quasi immediatamente la propria piattaforma di norma che si sono andate via via affinando in esito alle interlocuzioni con i vari attori istituzionali e con il ministero dell'economia che ha il portafoglio delle risorse economiche.

Non si è perso tempo anche nella consapevolezza che molti posti di lavoro erano e sono a rischio.

La disposizione sul divieto di licenziamento è stata pensata e studiata proprio a tutela dei lavoratori più deboli ed esposti al rischio di perdere il lavoro. Il mio Ministero ha definito testi e relazioni e li ha rimessi nelle mani del Ministero dell'economia, capofila del provvedimento, che evidentemente ha avuto bisogno di affinare testi e distribuzione delle risorse disponibili, ma siamo certi che alla luce del combinato disposto della norma che prevede il rinnovo della cassa integrazione ordinaria e di quella in deroga e dell'articolo 80 del decreto-legge n. 34 del 2020 che, operando una modifica sostanziale dell'articolo 46 del decreto-legge n. 18 del 2020 prevede in capo al datore di lavoro il divieto di licenziamento per 5 mesi a far data dal 17 marzo 2020, nonché la possibilità di recedere dal licenziamento intimato al lavoratore e di consentire l'accesso alle misure di ammortizzatori so-

ciali, previste nel decreto-legge n. 34 del 2020, i posti di lavoro siano stati messi in salvo.

Nel ribadire che il Ministero che rappresento ha assicurato con il decreto Rilancio continuità e rafforzamento alle mi-

sure adottate nella prima fase di emergenza, rassicuro che l'azione ministeriale continuerà ad essere condotta con il massimo impegno al fine di garantire l'applicazione delle norme dirette a sostenere la tutela del lavoro e le imprese.

ALLEGATO 4

5-03998 Serracchiani: Ritardi nelle procedure per la realizzazione di interventi a favore di giovani residenti nelle regioni del Mezzogiorno da parte dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito alle procedure di cui al bando per il finanziamento del Programma Garanzia Giovani, paventando ritardi, da parte dell'ANPAL, nel perfezionamento delle convenzioni con i soggetti proponenti dei progetti.

Il Programma Garanzia Giovani si inserisce nell'ambito del programma Operativo Nazionale « Iniziativa Occupazione Giovani » ed ha l'obiettivo di porre in atto strategie di contrasto alla disoccupazione giovanile tracciate a livello europeo.

L'ANPAL, nel mese di marzo 2018 ha bandito l'avviso pubblico per l'individuazione di soggetti attuatori per la realizzazione dell'intervento « Competenze ICT per i giovani del Mezzogiorno ». Il bando, come è noto, si pone l'obiettivo di rafforzare le competenze dei giovani NEET nei settori dell'ICT, allo scopo di formare figure professionali con competenze spe-

cifiche nei settori del digitale e dell'informatica, accrescendo per tale via le opportunità di impiego dei giovani.

Con specifico riferimento ai palesati ritardi nelle procedure, paventati dall'interrogante, l'ANPAL, interpellata a riguardo, ha comunicato che dal mese di settembre al mese di dicembre 2019 ed in relazione alle procedure relative alle convenzioni da sottoscrivere sono state poste in essere tutte le attività propedeutiche alla stipula delle stesse e che dal mese di gennaio 2020 sono state stipulate 18 convenzioni rispetto ai 27 progetti approvati. ANPAL, ha precisato, inoltre, che per le restanti convenzioni sono in corso ulteriori verifiche relative ai controlli prescritti.

L'impegno del Ministero che rappresenta sarà quello di continuare a monitorare le attività poste in essere dall'ANPAL per il completamento e la totale realizzazione del Programma Garanzia Giovani.

ALLEGATO 5

5-03997 Giannone: Esclusione di professionisti e lavoratori autonomi dal beneficio del reddito di ultima istanza, in presenza di redditi da pensione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante pone l'attenzione sul reddito di ultima istanza istituito dal decreto « cura Italia », riportando il caso di una libera professionista esclusa dal beneficio perché titolare di una pensione di reversibilità, seppur di somma esigua.

In relazione a quanto richiesto dall'interrogante, si rappresenta preliminarmente che il Governo che rappresento è stato sin dall'inizio ben consapevole delle difficoltà che anche i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti avrebbero attraversato a causa della pandemia da COVID-19, che ha procurato la paralisi dell'economia nazionale e la diminuzione di qualsiasi reddito da lavoro autonomo.

Con questa consapevolezza ci si è battuti per l'inserimento dell'articolo 44 nel decreto-legge 18 decreto noto come « cura Italia » e per la sua rapida ed effettiva attuazione attraverso l'adozione dei necessari decreti ministeriali indispensabili a dare corso alla misura.

Il Fondo che consente l'erogazione del reddito di ultima istanza è stato rifinanziato con il decreto Rilancio che ha previsto l'aumento del tetto di spesa di oltre 700 milioni di euro per consentire di far fronte alle richieste provenienti dalle platee interessate. Questo sforzo fortemente

sostenuto dal Ministro del lavoro è frutto della profonda consapevolezza delle necessità di sostenere categorie che hanno avuto il fermo quasi totale della propria attività.

In ordine al caso specifico riportato nella interpellanza e sul quale mi riservo di fare i doverosi approfondimenti, va precisato che l'INPS con la circolare n. 49/2020 ha specificato che per i beneficiari iscritti all'INPS (tra gli altri, i liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata nonché i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago) l'incompatibilità sussiste soltanto con la titolarità di un trattamento pensionistico diretto e non anche con quello di reversibilità.

Il Ministero che rappresento ha cercato di ovviare ad alcune difficoltà applicative connesse all'erogazione delle indennità previste dalle norme adottate e presenti ad esempio nel Decreto « cura Italia » e che erano sorte in questa prima fase emergenziale, tant'è che nel decreto-legge cosiddetto Rilancio, di prossima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, è stata altresì chiarita la cumulabilità delle suddette indennità anche con l'assegno ordinario di invalidità.

ALLEGATO 6

5-04000 Cominardi: Iniziative per la stabilizzazione del reddito di emergenza attraverso l'inserimento di politiche attive del lavoro, anche al fine di prevenire e contrastare comportamenti illeciti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, gli Onorevoli interroganti chiedono al Governo se intende proporre, per il cosiddetto reddito di emergenza, una procedura analoga a quella utilizzata per i percettori del reddito di cittadinanza al fine di debellare comportamenti illeciti determinati dallo svolgimento di attività lavorative in nero.

Innanzitutto, voglio sottolineare che l'istituendo Reddito di emergenza è previsto avere una durata limitata, durante la quale, peraltro, anche per i beneficiari del Reddito di cittadinanza è prevista una proroga della sospensione degli obblighi connessi alla fruizione del beneficio, tra cui la partecipazione alle politiche attive del lavoro, introdotta dall'articolo 40 del decreto-legge n. 18 del 2020, ad eccezione della accettazione di offerte di lavoro congrue nell'ambito del Comune di appartenenza e fermo restando che le attività di formazione professionale e orientamento

al lavoro, nonché le altre attività connesse ai patti per il lavoro e ai patti per l'inclusione sociale che possono essere svolte a distanza sono rese nelle modalità citate.

Al di fuori del periodo emergenziale, l'esigenza rappresentata può essere perseguita attraverso il Reddito di cittadinanza, che già rappresenta uno strumento adatto a favorire un percorso di emersione dal lavoro nero. Infatti, sebbene i redditi da lavoro nero per definizione non concorrono a determinare il valore dell'ISEE preso a riferimento per verificare i requisiti di accesso, l'obbligo di aderire ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale e il sistema sanzionatorio, rendono incompatibile la fruizione di questo beneficio con la partecipazione al lavoro irregolare, fornendo al tempo stesso il sostegno economico per intraprendere un percorso di accesso ad un lavoro regolare.